

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2018, n. 206

COMUNE DI MODUGNO (BA) - Variante al PRG per modifiche alle NTA (di cui alle DCS n.51 e n.105 del 2015). DGR 737/2016. - Parere di compatibilità paesaggistica ed approvazione definitiva (esclusa la modifica dell'art. 4 Titolo II – zone B1, B2 e B3).

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

“” Il Comune di Modugno (BA), dotato di vigente Piano Regolatore Generale (approvato definitivamente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.5105 del 21/11/95), con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 17/03/14 e Delibera del Commissario Straordinario n.51 del 09/01/15 ha adottato una serie di modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione, in variante al citato PRG vigente.

Nello specifico, la variante normativa adottata con la DCC 7/2014 riguarda l'inserimento nell'art. 5 delle NTA, tra gli interventi possibili nelle zone di completamento "B4", quelli di "Ristrutturazione Edilizia nel rispetto delle destinazioni d'uso compatibili".

Previe pubblicazioni ai sensi dell'art. 16 LR 56/1980, non risultano prodotte osservazioni e/o opposizioni (attestazione comunale prot. 31892 del 07/07/14).

Con la DCS 51/2015 è stata inoltre adottata una revisione complessiva delle NTA, come da seguenti elaborati: Relazione tecnica e Normativa Tecnica di Attuazione.

Detti atti sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 LR 56/1980 con presentazione di n.12 osservazioni e/o opposizioni, alle quali il Commissario Straordinario ha controdedotto con Delibera n.105 del 10/06/15 (sulla scorta dell'istruttoria tecnica degli uffici comunali).

A seguito dell'invio dei predetti provvedimenti comunali, con Delibera di Giunta Regionale n.737 del 25/05/16 sono state assunte nel merito le determinazioni appresso riassunte:

- **approvare in via definitiva** la variante adottata con DCC 7/2014, relativa all'art. 5 - Zona di completamento "B4" delle NTA;
- **approvare in via preliminare** la variante alle NTA adottata con DCS n.51 e n.105 del 2015, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche riportate al paragrafo 3 in narrativa della DGR 737/2016;
- **decidere in ordine alle osservazioni** presentate in conformità con quanto proposto al paragrafo 4 in narrativa della DGR 737/2016;
- **richiedere al Comune di Modugno**, ai sensi dell'art. 16 LR 56/1980 - 11° comma, in relazione alle modifiche introdotte negli atti delle DCS n.51 e n.105 del 2015, specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni.

Per economia espositiva, l'innanzi richiamato paragrafo 3 in narrativa della DGR 737/2016 deve qui intendersi integralmente riportato.

La DGR 737/2016 è stata notificata al Comune di Modugno con nota della Sezione Urbanistica Regionale prot. 4400 del 08/06/16.

Con nota prot. 35459 del 04/07/17 il Comune di Modugno ha trasmesso la DCC n.27 del 14/06/17, di adeguamento e controdeduzioni, in plico unico con i seguenti allegati:

- Allegato A - Relazione istruttoria prot. 23241 del 05/05/17 del Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio;
- Allegato B - Documento di raffronto delle NTA;
- Allegato C - NTA con prescrizioni regionali e definizioni uniformi.

Le determinazioni assunte con la DCC 27/2017, in ordine alla DGR 737/2016, sono appresso riepilogate:

- (1) prendere atto dell'approvazione definitiva della variante normativa adottata con la DCC 7/2014 e relativa all'art. 5 delle NTA, zona B4 di completamento;
- (2) condividere le prescrizioni regionali per gli aspetti paesaggistici;
- (3) prendere atto che gli artt. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 4.14, 7 del Titolo I e gli artt. 1, 6, 7,10,19, 20, 22, 23 del Titolo II non variano nel loro contenuto;
- (4) recepire le precisazioni regionali in merito agli artt. 1, 2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.15, 4.19 (ex 4.18), 6, 8 del Titolo I e agli artt. 2, 3, 5, 8, 9,12, 13, 21 del Titolo II;
- (5) condividere le prescrizioni e integrazioni regionali, come di seguito dettagliate:

Titolo I

- artt. 1, 3, con conseguenziale ripristino della formulazione di cui alla DCS 50/2015;
- artt. 4.10,9;
- artt. 4.11, 4.13, 4.17, 4.18, peraltro con sostituzione del testo con le "definizioni uniformi" di cui alla DGR 554/2017;

Titolo II

- art. 11, con riconferma dell'elenco riportato nella DCS 50/2015;
- artt. 2, 9, 12,13,14,14-bis,15,16,17.

Inoltre, con riferimento specifico all'art. 4 Titolo II - Zone di completamento B1, B2, B3, con la DCC 27/2017 viene determinato puntualmente:

- (6) In relazione ai chiarimenti richiesti con la DGR 737/2016, viene ritenuto necessario (testualmente in corsivo):
 - a. *chiarire che la disciplina dell'art. 4 relativa alle sopraelevazioni non è applicata in maniera generalizzata a tutti i piani terra a piani rialzati delle zone B1, B2 e B3, ma che la norma è applicata puntualmente a specifiche maglie urbane o lotti;*
 - b. *chiarire che la Tavola Unione riportante le maglie e i lotti all'interno dei quali tutti gli edifici sono sopraelevabili in sagoma non è stata redatta e che quella allegata all'osservazione n.12 e approvato con delibera commissariale n. 105/2015 è errata.*
- (7) Viene demandata ad un successivo procedimento la riformulazione integrale dello stesso art. 4 Titolo II, *"vista la non chiarezza e univocità interpretativa di tale articolo, la necessità di dettagliare in maniera puntuale le diverse tipologie di intervento, di preservare l'identità urbana"*.
- (8) Vengono forniti conseguenti indirizzi al competente Servizio comunale, per la riformulazione di detto art. 4 Titolo II, per la redazione della "Tavola Unione" e per l'analisi del carico insediativo e dei correlati standard ai sensi del DM 1444/1968, *"nel caso di inserimento di ulteriori edifici sopraelevabili (vedi nuovi edifici oggetto di sopraelevazione di cui alla Delibera CS n.61/2013)"*.
- (9) Viene precisato che nelle more della definizione di tale procedimento, fatte salve le misure di salvaguardia di cui all'art. 17 LR 56/1980, con riferimento alle zone B1, B2 e B3 si applicano le seguenti norme (testualmente in corsivo):
 - *lo studio particolareggiato approvato con DGR n.2661 del 11/04/80;*
 - *l'art. 4 delle NTA annesse al vigente PRG, così come approvato con DGR 5110/1994 e 5105/1995, e dalla DCS 50/2015;*
 - *la variante al PRG: studio particolareggiato delle aree edificate esistenti zone B1, B2 e B3, approvato con DGR 561/2005, limitatamente alle sole sopraelevazioni come precisato con DCS 68/2015 e con DGR 737/2016.*

Ulteriori determinazioni assunte con la DCC 27/2017 riguardano:

- (10) la condivisione delle decisioni sulle osservazioni, di cui al paragrafo 4 della DGR 737/2016;
- (11) il richiamo delle disposizioni della DGR 554/2017, circa le "Definizioni Uniformi" e la loro prevalenza sulle norme comunali;
- (12) l'adeguamento della variante adottata con la DCS 51/2015 alle prescrizioni della DGR 737/2016 e

alle "Definizioni Uniformi" della DGR 554/2017, ad eccezione dell'art. 4 Titolo II rinviato a successivo procedimento;

(13) (14) la presa d'atto degli Allegati B e C della medesima DCC 27/2017;

(15) (16) (17) la sospensione in via cautelare, con riferimento alla nota SUR prot. 4129 del 26/05/14, riportata nella DGR 737/2016, delle "parti contenute nella deliberazione CC 75/1999 che introducono profili inequivocabili di variante non sottoposti al vaglio della Regione, sino alla approvazione definitiva della variante in oggetto da parte della Regione Puglia", fornendo indirizzo al competente Servizio comunale di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca definitiva della DCC 75/1999;

(18) l'attuazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 17 LR 56/1980 e l'applicazione delle disposizioni contenute nella DCS 50/2015 (come integrata dalla DCS 68/2015), del Piano Particolareggiato delle sopraelevazioni di cui alla DGR 2661/1980, della DGR 561/2005 limitatamente alle sopraelevazioni;

(19) infine, la trasmissione del provvedimento alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza ex art. 16 LR 56/1980.

ISTRUTTORIA REGIONALE CONCLUSIVA

A) ASPETTI AMBIENTALI E VINCOLI TERRITORIALI

1. Adempimenti in materia di VAS

Si prende atto che (come già esposto nella DGR 737/2016) la Sezione Ecologia regionale, con propria nota prot. 459 del 14/01/16, per la Variante al PRG in questione ha comunicato l'attivazione della procedura di registrazione, ai sensi del punto 7.4 del Regolamento Regionale n.18/2013 (codice VAS-1042-REG-072027-010; caso di esclusione 7.2.a.vii), e che dal portale regionale la procedura stessa risulta conclusa e non selezionata per la verifica.

2. Verifica di compatibilità geomorfologica

Non risulta richiesto il parere di compatibilità geomorfologica ex art. 89 del DPR 380/2001 e s.m.i., che pertanto deve essere acquisito dal Comune (ove necessario, alla luce delle "Disposizioni" in materia approvate con DGR 1309 del 03/06/10), pena inapplicabilità delle norme della Variante.

B) ASPETTI PAESAGGISTICI

Si prende atto che (come già esposto nella DGR 737/2016), la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota istruttoria prot. 2286 del 09/03/16, ha espresso il parere favorevole di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, nei termini e con le prescrizioni proposte.

C) ASPETTI URBANISTICI

Si premette che l'oggetto specifico del presente provvedimento sono le determinazioni conclusive sulle modifiche normative approvate "in via preliminare" con la DGR 737/2016, sulla scorta delle prescrizioni formulate in merito alle stesse con la medesima DGR 737/2016 e delle decisioni -di recepimento e/o controdeduzioni- assunte in sede comunale con la DCC 27/2017 (segnatamente ai punti 2-3-4-5 dell'atto deliberativo comunale).

Per quanto attiene agli altri contenuti della DCC 27/2017 si specifica che non sono oggetto di valutazione, in quanto già definiti conclusivamente con la DGR 737/2016 o afferenti a volontà e competenze comunali, come manifestate con la stessa delibera consiliare.

Ciò premesso, nel merito puntuale si precisa quanto di seguito:

a. Punti 2-3-4-5 della DCC 27/2017

Si rileva che il Comune di Modugno ha determinato di condividere e recepire le precisazioni e prescrizioni della DGR 737/2016, relative a tutte le modifiche normative in argomento (con l'eccezione dell'art. 4 Titolo II delle NTA - zone B1, B2 e B3, di cui in prosieguo).

b. Punti 6-7-8 della DCC 27/2017

Si prende atto della volontà comunale di rinviare a successivo e separato procedimento la definizione

della modifica normativa dell'art. 4 Titolo II delle NTA, relativo alle zone B1, B2 e B3; peraltro, ad oggi risulta che il Comune ha deliberato in merito con DCC n.57 del 21/12/17.

c. Punti 1-9-10-15-16-17-18-19 della DCC 27/2017

Trattasi di disposizioni e determinazioni già definite conclusivamente con la DGR 737/2016 o di esclusiva competenza comunale, per le quali non è dovuta alcuna ulteriore valutazione o determinazione in questa sede regionale.

d. Punti 11-12-13-14 della DCC 27/2017

Per quanto attiene al rinvio alla DGR 554/2017, in materia di "Regolamento Edilizio Tipo" e di "Definizioni Uniformi", prevalgono le disposizioni e gli adempimenti di cui alla sopravvenuta DGR n.2250 del 21/12/17 (a cui si rinvia per brevità espositiva). In ogni caso, per quanto riguarda i testi "Allegato B - Documento di raffronto delle NTA" e "Allegato C - NTA con prescrizioni regionali e definizioni uniformi" in calce alla DCC 27/2017, si puntualizza è nelle competenze e responsabilità degli uffici comunali il corretto e coordinato recepimento, nel testo delle NTA, delle prescrizioni e precisazioni di cui alla DGR 737/2016 e di cui alle determinazioni conclusive del presente provvedimento, ivi comprese le disposizioni e gli adempimenti di cui alla citata sopravvenuta DGR n.2250 del 21/12/17. Pertanto, in questa sede non si entra nel merito dei predetti testi allegati alla DCC 27/2017.

CONCLUSIONI

Con le precisazioni e puntualizzazioni finali sopra riportate, la Variante al PRG in oggetto risulta meritevole di approvazione in via definitiva, con esclusione della modifica normativa dell'art. 4 Titolo II delle NTA relativo alle zone B1, B2 e B3 (definizione rinviata dal Comune a successivo e separato procedimento).

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie conclusive, in toto condivise, si propone alla Giunta il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, e l'approvazione definitiva, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, della Variante al PRG per le modifiche alle NTA, adottata dal Comune di Modugno con le DCS n.51 e n.105 del 2015 e di cui alla DGR 737/2016 ed alla DCC 27/2017, con esclusione della modifica normativa dell'art. 4 Titolo II delle NTA relativo alle zone B1, B2 e B3 (definizione rinviata dal Comune a successivo e separato procedimento).

Quanto innanzi, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni conclusive in precedenza riportate al Capo A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), al Capo B (per gli aspetti paesaggistici) ed al Capo C (per gli aspetti urbanistici), conformi e coerenti con le determinazioni assunte in merito con la DGR 737/2016."

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR 7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR 28/2001 e s.m.i."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

– **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;

- **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, sulla Variante al PRG per le modifiche alle NTA, adottata dal Comune di Modugno con le DCS n.51 e n.105 del 2015 e di cui alla DGR 737/2016 ed alla DCC 27/2017, con esclusione della modifica normativa dell'art. 4 Titolo II delle NTA relativo alle zone B1, B2 e B3 (definizione rinviata dal Comune a successivo e separato procedimento), alle condizioni di cui alla nota istruttoria prot. 2286 del 09/03/16 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- **DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE** di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 della LR 56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla stessa relazione in premessa, la Variante al PRG per le modifiche alle NTA, adottata dal Comune di Modugno con le DCS n.51 e n.105 del 2015 e di cui alla DGR 737/2016 ed alla DCC 27/2017, con esclusione della modifica normativa dell'art. 4 Titolo II delle NTA relativo alle zone B1, B2 e B3 (definizione rinviata dal Comune a successivo e separato procedimento); quanto innanzi, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni conclusive di cui al Capo A (per gli aspetti ambientali e vincoli territoriali), al Capo B (per gli aspetti paesaggistici) ed al Capo C (per gli aspetti urbanistici), conformi e coerenti con le determinazioni assunte in merito con la DGR 737/2016, il tutto in precedenza riportato nelle premesse e qui da intendersi, per economia espositiva, integralmente trascritto;
- **DI DEMANDARE** alla Sezione Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Modugno, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
CARMELA MORETTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO